

M 30

## ASSOCIAZIONE LUCIANO TAVAZZA

### STATUTO

#### *Art.1 - Costituzione*

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice civile, l'Associazione "Luciano Tavazza". Essa ha sede in Roma, in via Chiusi n. 14 (CAP 00139).

#### *Art.2 - Finalità*

1. L'Associazione non ha fini di lucro, si ispira ai principi cristiani ed ai principi fondamentali della Costituzione italiana e intende promuovere iniziative culturali, formative e di promozione sociale a ricordo del pensiero di Luciano Tavazza e del suo impegno civile, sociale e religioso.

2. L'Associazione, in particolare:

- a) persegue un rinnovamento etico in tutti gli aspetti della vita personali e sociali, nella politica, nella amministrazione pubblica, nell'economia, nel lavoro, nella famiglia;
- b) stimola la libera e responsabile partecipazione dei cittadini alla realizzazione del bene comune;
- c) promuove la cultura del volontariato;
- d) si impegna in una formazione mirata ad accogliere la persona nella sua unicità e unitarietà, ad educare ai diritti inderogabili di cittadinanza per tutti, di giustizia, ai doveri di solidarietà, alla espressione del "dono" in ogni attività;
- e) intende contribuire al ruolo della Chiesa nel mondo come costruttrice di giustizia, di pace, di accoglienza, di profezia, di denuncia; formatrice di persone libere, adulte, corresponsabili, con una fede che sappia incarnarsi nella storia.

#### *Art.3 - Attività*

1. Per il perseguimento delle sue finalità, l'Associazione:

- a) promuove l'incontro di studiosi, ricercatori, amministratori, esponenti del mondo politico, imprenditoriale, sindacale e del terzo settore;
- b) organizza convegni, seminari, manifestazioni;
- c) svolge, direttamente o indirettamente, attività di formazione e può anche istituire borse di studio intitolate a Luciano Tavazza", destinate a tesi di laurea aventi ad oggetto ambiti e aspetti delle finalità di cui all'articolo 2.

2. L'Associazione può svolgere ogni altra attività, comprese quelle editoriali e di comunicazione, utile al raggiungimento dei propri fini.

#### *Art. 4 - Patrimonio ed entrate*

1. Per realizzare le proprie finalità ed attività l'Associazione si avvale dei mezzi messi a disposizione dagli associati o da soggetti terzi, pubblici o privati, che intendono concorrere alla realizzazione delle sue iniziative.

2. Il patrimonio iniziale è costituito dalle disponibilità, come risultanti dall'Atto costitutivo, del Comitato Luciano Tavazza, istituito in data 8 marzo 2006, di cui l'Associazione rappresenta il logico sviluppo. L'Associazione si avvale altresì del Fondo documentario e librario offerto in comodato dalla famiglia Tavazza.

3. In particolare l'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote sociali e contributi degli associati;

- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni ed Enti locali e di altre istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) introiti derivanti da convenzioni;
- g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

4. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o di un Consigliere da lui delegato.

#### Art. 5 – Associati

1. Possono chiedere di essere associati persone ed enti, che dichiarano di condividere le finalità e l'ispirazione dell'Associazione. Sulla domanda di associazione decide, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio direttivo; l'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, dandone comunicazione scritta.

#### Art. 6 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio dei revisori dei conti

#### Art. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta con avviso di ricezione (lettera raccomandata, fax, e-mail).

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4. In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli associati, in proprio o per delega. Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma per le modifiche dello Statuto.

6. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i componenti del Consiglio direttivo di propria competenza;
  - approvare le linee generali del programma di attività;
  - approvare il rendiconto economico e lo stato di previsione annuali;
  - approvare, con la maggioranza di due terzi dei presenti le modifiche dello statuto: le modifiche non possono riguardare le finalità essenziali della Associazione;
  - stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli associati.

#### Art. 8 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da sette membri, di cui cinque eletti dall'Assemblea e due designati dalla famiglia Tavazza (coniuge e parenti entro il terzo grado).

2. Il Consiglio direttivo può cooptare fino a tre membri.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta con avviso di ricezione (lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere, a maggioranza assoluta dei componenti e, con il voto favorevole dei rappresentanti della famiglia Tavazza, il Presidente;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto consuntivo e lo stato di previsione annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- decidere sulle domande di ammissione degli associati;
- decidere le modalità organizzative dell'Associazione e l'assunzione del personale stabilendone il trattamento economico;
- stipulare convenzioni ed accordi con soggetti pubblici e privati per la migliore realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

#### Art. 9 - Presidente

1. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli ha la rappresentanza dell'Associazione per gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ma per questi ultimi deve essere volta per volta autorizzato dal Consiglio. Convoca e presiede il Consiglio direttivo, stabilendone l'ordine del giorno, e, in caso di necessità ed urgenza, adotta ogni provvedimento necessario, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio alla prima riunione utile. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea.

2. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal socio designato dalla famiglia Tavazza più anziano di età.

#### Art. 10 - Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia sorga per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati oppure tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale, formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

#### Art. 11 - Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Francesco Tavazza

2. Al Collegio dei Revisori sono attribuite le funzioni previste dall'art. 2403, 1° comma, del Codice Civile, dalle disposizioni ad esse applicabili e dalle norme del presente Statuto. Il Collegio verifica se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se esso è conforme alle norme che lo disciplinano.

3. I Revisori effettivi intervengono alle adunanze del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

*Art. 12 - Durata delle cariche*

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere confermate. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. Esse sono svolte a titolo gratuito e di volontariato.

*Art. 13 - Scioglimento ed estinzione*

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ad altro ente non lucrativo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

2. L'Associazione si estingue quando si verifichi una delle cause previste dall'art. 27 del codice civile.

*Art. 14 - Norma di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Roma 24 febbraio 2010



